

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2108 DELLA COMMISSIONE**del 29 novembre 2021****recante la trecentotreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.
- (2) Il 23 novembre 2021 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere una voce all'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.
- (4) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2021

*Per la Commissione
a nome della presidente
Direttore generale*

*Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi
finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali*

⁽¹⁾ GUL 139 del 29.5.2002, pag. 9.

ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, la voce seguente è aggiunta all'elenco «Persone fisiche»:

1. «Emraan Ali (alias incerto: Abu Jihad TNT). Data di nascita: a) 4.7.1967. Luogo di nascita: a) Rio Claro, Trinidad e Tobago. Nazionalità: a) Trinidad e Tobago; b) Stati Uniti d'America. n. passaporto: a) TB162181 (passaporto di Trinidad e Tobago rilasciato il 27.1.2015 e scaduto il 26.1.2020); b) 420985453 (passaporto degli Stati Uniti d'America scaduto il 6.2.2017). Numero di identificazione nazionale: 19670704052 (numero di identificazione di Trinidad e Tobago). Indirizzo: a) Stati Uniti d'America (in stato di detenzione, centro di detenzione federale di Miami, numero di registro: 10423-509); b) #12 Rio Claro Mayaro Road, Rio Claro, Trinidad (localizzazione precedente 2008-marzo 2015); c) #7 Guayaguayare Road, Rio Claro, Trinidad (localizzazione precedente, 2003 circa); d) Stati Uniti d'America (localizzazione precedente gennaio 1991-2008). Altre informazioni: a) alto esponente dello Stato Islamico dell'Iraq e del Levante (ISIL), elencato come Al-Qaeda in Iraq. Ha reclutato per l'ISIL e formato persone a commettere atti terroristici attraverso video online. b) Descrizione fisica: altezza: 176 cm; peso: 73 kg; corporatura: media; colore degli occhi: marroni; capelli: neri/calvo; carnagione: scura; c) parla inglese. Data di designazione di cui all'articolo 7 *quinquies*, paragrafo 2, lettera i): 23.11.2021).».